Studio Legale
Avv. Rosi Toffano
Via N. Sauro, 1
33100 Udine
Tel.: 0432 204563
Fax: 0432 289634

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

DICHIARAZIONE E MOTIVI DI APPELLO

La sottoscritta Avv. Rosi Toffano del Foro di Udine, con Studio ivi sito in via N. Sauro 1, difensore di fiducia della Signora Y, nata il a e residente a , via , parte civile costituita nel p.p. n. RGNR e n. R.G. Dib. a carico di Z, imputato per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. e conclusosi con l'assoluzione dell'imputato con sentenza n. 898/2015, pronunciata in data 2015 dal Tribunale di Udine in composizione monocratica, perché il fatto non sussiste

DICHIARA

di impugnare ai fini civilistici l'indicata sentenza per i seguenti motivi:

- **Erronea valutazione dell'art. 572 c.p.**

Ad avviso di questa difesa, il giudice di primo grado erra quando esclude il ricorrere del reato di maltrattamenti sulla base della sussistenza di una struttura lavorativa complessa, in realtà la complessità della struttura, di per sè, non può escludere il ricorrere del richiamato reato, deve cioè ritenersi irragionevole l'esclusione a priori dell'applicabilità dell' art 572 c.p. agli ambienti lavorativi di grosse dimensioni.

Dovrà infatti accertarsi se, al di là della complessità della struttura, intercorresse tra il datore di lavoro ed il dipendente (superiore e subordinato) un rapporto caratterizzato da relazioni intense ed abituali e della soggezione di una parte nei confronti dell'altra (altrimenti detto anche criterio di para-familiare) Cass. sent. n. 40320/15, sez. VI.

Sul punto va evidenziata la deposizione della parte offesa laddove precisa che la stessa:

1) con il dirigente Z aveva un rapporto di collaborazione costante e sinergico, essendo Lei il Suo sostituto. Proprio per quest'ultimo

motivo, le due parti non potevano avere un rapporto impersonale. Lo Z, infatti, era presente presso la filiale di Vicolo Corto in maniera costante. Basti pensare che le assegnò tutte le pratiche che avrebbe dovuto evadere lui stesso quando si trovava in sede[1], costringendola, in tal modo, a fermarsi in ufficio sino a tardi[2] (testi H, C, Q, G); le comandò di provvedere al processo di pianificazione per gli obiettivi da raggiungersi nell'anno successivo 2008 (compito del solo dirigente), di firmare i mutui (di sua competenza) e le ordinò di partecipare, a Roma, ad una riunione per soli dirigenti[3]. Tutto nell'ambito di conversazioni avvenute sia via mail che personalmente nell'ufficio di via Prefettura. In un primo momento, lo Z lodò il suo "prezioso operato"[4].

2) Successivamente, quando la Dottoressa gli fece presente che il carico di lavoro affidatole era troppo oneroso[5], venne estromessa, gradualmente, dalle proprie funzioni di sostituto, non venendo consultata né come responsabile di settore né come sostituto del dirigente, non avendo più attribuzioni di responsabilità, fino a giungere alla Sua sostituzione come sostituto del dirigente[6], funzioni che venivano conferite a figure (si veda D) che mai avevano ricoperto ruoli apicali e per i quali addirittura il aveva creato nuovi processi (per il D gli "affari generali, Protocollo")[7]. Con l'ordine di servizio n. 2/2009 lo Z aveva tentato di ridurle il tempo lavorativo (prima del 100%) nel settore URP, di cui era responsabile[8]. Con ciò escludendola, isolandola e mortificandola nel proprio ambiente lavorativo (teste Y, G[9], H[10] ed C).

---

[1] a tal proposito teste H p. 24 trascrizioni udienza 26.03.12, dirà: "c'erano i carrelli di pratiche fuori dalla porta (della Y) che
[2] a tal proposito teste Y p. 16 verbale trascrizioni udienza 11.04.11, dirà "…io non riuscivo più neanche a sostenere il peso di tutto quel lavoro ed anche fermarmi tanto i pomeriggi"
[3] a tal proposito teste Y p. 10 verbale trascrizioni udienza 11.04.11. "Alzò la voce (lo Z) e mi disse se io non ci posso andare, Lei ci deve andare".
[4] si vedano i doc. n. 6, 7, 8 dep. dalla PC nel proprio fasc.
[5] si veda nota 2
[6] si veda doc. n. 52 dep. dalla PC nel proprio fasc.
[7] si veda doc. n. 53 dep. dalla PC nel proprio fasc.
[8] si veda doc. n. 56 dep. dalla PC nel proprio fasc.
[9] a tal proposito teste Gambetta p. 7-9 verbale trascrizioni udienza dd. 26.03.12, "costante tentativo di esclusione dalla vita della sede".
[10] a tal proposito teste Barzot p. 25 verbale trascrizioni udienza dd. 26.03.12, dirà:" **era stata delegittimata dal dott. Gregoris**";

3) Era stata "estrapolata" dalla mailing list del personale (sul punto G, C, Q, H) per ammissione dello stesso Z[11], che inviava ai dipendenti, per conoscenza o direttamente, comunicazioni che riguardavano solo la Dott.ssa Y (teste G). Non riceveva più le comunicazioni di servizio.
4) Era stata fatta oggetto di ostracismo da parte dello stesso Z, il quale non parlava più con Lei, pur chiedendo la persona offesa numerosi incontri, non rispondeva alle mail che la stessa gli inviava[12].
5) Era stata oggetto di una nota di demerito (sul punto G, C, Q, H), peraltro inviata anche ad alcuni dipendenti della sede.
6) Non poteva più fruire delle ferie, in quanto lo Z si era appropriato di tutto i giorni previsti nel calendario-ferie, senza nessun accordo preventivo, non concedendole neanche "un giorno di ferie ad agosto e neanche……nel periodo natalizio".[13]
7) Nel 2008, da parte dello stesso Z, viene a sapere degli epiteti che lo stesso le aveva affibbiato: "nanerottolo, la mia signora, la madama".[14]

Il teste C asserirà che nei confronti della sua collega veniva adottata dal Z "una costante attività critica"[15] "….commentare stigmatizzare l'operato della Dottoressa Y"[16] "….. lui non chiamava mai la Dottoressa Y cioè utilizzava…questo tipo di epiteti" "nanerottolo, la mia signora, la madama (si vedano sul punto le deposizioni concordi dei testi Q, P, E). "l'argomento era unico…il discorso riguardava unicamente la Dott.ssa Y". Certificherà il fatto che la Y era oberata di lavoro in quanto lo Z passava alla sua firma tutti i fascicoli, anche quando lo stesso si trovava in sede, costringendola ad orari di lavoro extra ufficio, fino verso le ore 21.00[17]. A

[11] a tal proposito teste G p. 6 verbale trascrizioni udienza dd.26.03.12
[12] a tal proposito teste Y p. 35 verbale trascrizioni udienza dd. 11.04.11
[13] a tal proposito teste Y p. 65 verbale trascrizioni udienza dd. 11.04.11.
[14] a tal proposito teste Y p. 14 verbale trascrizioni udienza dd. 11.04.11 "lo disse dopo (riferito agli epiteti) in mia presenza, non nel 2007, l'anno successivo…"
[15] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. C p. 13 verbale udienza dd. 25.10.11
[16] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. C p. 17 verbale udienza dd. 25.10.11
[17] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. C p. 21 verbale udienza dd. 25.10.11

tal proposito, si veda la deposizione[18] della Sig.ra E, a seguito di presa visione del doc. n. 57 fascicolo della P.C.: "la Dottoressa (Y era stata rimossa) dall'incarico di sostituto del direttore", "erano stati fatti degli ordini di servizio con i quali venivano evidenziati i nominativi delle persone che venivano messe al loro posto sia della Dottoressa Y sia di C". A tal proposito il teste S, rappresentante sindacale CISL, dirà:"(gli ordini di servizio) erano illegittimi perché non era stata rispettata la procedura prevista dalle norme contrattuali[19]" e T (CISL) specificherà che "la Y era di più alto livello, rispetto al D (già dipendente delle ferrovie) che si sarebbe insediato come sostituto del dirigente[20].

A proposito delle missioni, sempre S[21], specificherà che solo la missione a Roma della Dott.ssa Y non era stata pagata, che a fronte delle varie richieste di spiegazioni[22] sollecitate al Z, nulla era stato motivato, se non che la persona offesa avrebbe dovuto compilare un modello "che a memoria non mi risultava che fosse una prassi consolidata…." e "gli altri non avevano compilato questo modello"[23]; in punto si veda anche la testimonianza H[24].

S e T (CISL), in ordine alle riunioni sindacali, testimonieranno che lo Z aveva schernito la Dott.ssa Y ("Se lei mi da l'ordine, sua altezza"[25]) e minacciata ("con lei faremo i conti dopo" [26]), incurante di tutti i partecipanti alle riunioni.

Alla minaccia era seguita la lettera avente ad oggetto una nota di demerito[27], spedita pochi minuti prima dell'ultimo giorno di servizio, prima delle vacanze natalizie [28], qualificata dal T come "offensiva" e "di dequalificazione" [29]. Il marito, Dott. U, a tal proposito, descriverà la

[18] a tal proposito si veda la testimonianza della Q p. 22 verbale udienza dd. 29.10.12.
[19] a tal proposito si veda la testimonianza di S p. 37 verbale udienza dd. 29.10.12, si veda doc. 69 fasc. PC e testimonianza Dott. C p. 26-28 verbale udienza dd. 25.10.11.
[20] a tal proposito si veda la testimonianza di T p. 43 verbale udienza dd. 29.10.12
[21] a tal proposito si veda la testimonianza di S p. 34 verbale udienza dd. 29.10.12.
[22] a tal proposito si confronti doc. n. 46, 58, 64 depositati nel fasc. PC
[23] a tal proposito si veda la testimonianza di S p. 35-36 verbale udienza dd. 29.10.12 ed il doc. n. 71 depositati nel fasc. PC e la testimonianza di C p. 25/26 verbale udienza dd. 25.10.11 .
[24] a tal proposito si veda la testimonianza H p. 22 verbale udienza dd. 26.03.12, "questo modello io non l'ho mai visto.."
[25] a tal proposito si veda doc. n. 69 fasc. PC
[26] a tal proposito si veda la testimonianza di T p. 41 verbale udienza dd. 29.10.12
[27] a tal proposito si veda doc. n. 29 fasc. PC
[28] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. C p. 24 verbale udienza dd. 25.10.11
[29] a tal proposito si veda la testimonianza di T p. 41 verbale udienza dd. 29.10.12

reazione della moglie nei seguenti termini: "….questo fatto fu veramente quello che fece…crollare anche fisicamente e psicologicamente mia moglie" ed ancora "furono 15 giorni di pianti e di non capacitarsi, motivo per cui stesse succedendo tutto questo"[30].

C riferirà quanto la sua collega le aveva confidato: "lamentava una delegittimazione…non solo attraverso gli epiteti che giornalmente le destinava ma anche attraverso una discriminazione lavorativa,…….isolandola anche rispetto a quella che era l'organizzazione di lavoro…"[31]. Posta in visione la nota illustrativa a firma Z, di cui al doc. 23 fasc. P.C., che era stata inviata a tutto il personale (99%) quale ringraziamento per l'eccellente collaborazione, riconosceva in quell'un percento mancante, la Dott.ssa Y[32]. Sul punto vi è conferma anche del Dott. G[33].

Non può dunque negarsi che dalla fase istruttoria dibattimentale sia emerso il ricorrere di un maltrattamento abituale, sistematico ed in alcuni momenti financo giornaliero.

Un tanto, peraltro, come la stessa sentenza di primo grado, che da per provato il fatto storico, "adeguata la prova sul fatto che la concatenazione di atteggiamenti e decisioni del dirigente **abbia travalicato la sfera relazionale dell'ambito lavorativo secondo un disegno mirato a emarginare la Dott.ssa Y**".

Dunque secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice di appello non potrà avvallare una disparità di trattamento tra un soggetto subordinato che operi all'interno di una struttura ambientale complessa e altro soggetto subordinato che opera all'interno di una struttura dimensionata, quando, come nel caso di specie, non sussiste di fatto distinzione circa il ricorrere di un rapporto abituale e della soggezione di una parte nei confronti dell'altra.

Non potrà neppure sostenere che in una struttura complessa non viga il criterio della para-familiarità. Partendo, infatti, dal dato certo che la

[30] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. U p. 49 verbale udienza dd. 29.10.12
[31] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. C p. 22 verbale udienza dd. 25.10.11
[32] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. C p. 23 verbale udienza dd. 25.10.11
[33] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. G p. 13 verbale udienza dd. 26.03.12

fattispecie di cui all'art. 572 c.p. è stata nel tempo estesa anche a rapporti di tipo diverso, quali educazione, vigilanza, rapporti professionali e di prestazione d'opera, dobbiamo ravvisare proprio nel caso di specie la prestazione d'opera (dirigente e sostituto del dirigente). E' fuor di dubbio, che il comportamento del Z sia mobbizzante, in quanto commesso da soggetto in posizione di supremazia rispetto al sottoposto. La stessa Cassazione riconosce la condotta di mobbing come fenomeno connotato da un atteggiamento persecutorio ed ostile nei confronti del subalterno (Cass. Sez. V, n. 33624 dd. 09.07.07 PC in proc. De Nubbio).

La para-familiarità dunque è quella forma di rapporto intersoggettivo, penalmente rilevante a norma dell'art. 572 c.p., che caratterizza proprio il rapporto di cui in parola. Infatti la supremazia della posizione del dirigente ha determinato un immediato demansionamento del suo sottoposto, attraverso l'adozione di provvedimenti organizzativi che hanno svuotato non solo le funzioni di sostituto del dirigente ma la stessa posizione ricoperta dalla Dott.sa Y, quale responsabile del processo URP (si faccia riferimento alla nota 2).

In altre parole, il rapporto di para-familiarità prescinde dal criterio delle dimensioni della struttura aziendale, quando sussistano due requisiti:

1) individuazione di un rapporto esclusivo quale elemento fondante il delitto di maltrattamento, connotato dalla persistenza delle condotte e dalla impossibilità del soggetto passivo di sottrarsi alla condizione esistenziale dolorosa ed intollerabile, determinata dalla sopraffazione sistematica di cui sarebbe rimasto vittima nel luogo di lavoro;
2) sostanziale isolamento verso l'esterno.

Del primo elemento si è già parlato.

Con riguardo al secondo requisito, l'autosvalutazione (nota di demerito, svuotamento delle proprie funzioni, critica costante al suo operato) e l'isolamento verso gli altri dipendenti è innegabile (teste C, a proposito del

Z: "una costante attività critica"[34] "….commentare stigmatizzare l'operato della Dottoressa Y", in tal senso H, Q, P, G, T).

• **Omesso esame e riqualificazione giuridica della fattispecie di reato di cui al capo di imputazione.**

Sul punto va evidenziato come il capo di imputazione, dopo aver contestato i diversi e continuati episodi vessatori, vi ricollega causalmente la conseguenza di aver reso alla parte offesa "la vita pensosa all'interno dell'ambiente di lavoro e provocandole un disturbo ansioso depressivo con somatizzazione a livello gastrico, capogiri, dimagrimento, tremori, vertigini. Dal gennaio 2007 in permanenza al gennaio 2009" [35].

Vengono dunque espressamente contestati gli elementi materiali costitutivi del reato di cui all'art. 582 c.p. lesioni volontarie aggravate e/o all'art. 612 bis c.p. atti persecutori.

Pacifica la giurisprudenza sul punto secondo la quale, il delitto di lesioni personali volontarie, e questo deve valere anche per il reato di cui all'art.612 bis c.p., non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obiettività giuridica, si da configurare un reato autonomo in concorso materiale con quello di maltrattamenti (tra tutte Cass. Pen. Sez. I n. 7043 dep. 24.02.06).

Affermato quanto sopra, nessun dubbio sul fatto che la malattia grave risulti ampiamente comprovata sia dalle escussioni testimoniali[36] [37] [38], sia dalla relazione agli atti del medico, attestante quanto riportato nel capo di imputazione, che ha certificato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni[39], sia dalla abbondante certificazione medica[40].

---

[34] a tal proposito si veda la testimonianza del medico p. 13 verbale udienza dd. 25.10.11

[35] a tal proposito si veda la testimonianza della P p. 14 verbale udienza dd. 29.10.12 e teste Y trasc. udienza dd. 11.04.11"cominciavo a sentirmi in uno stato perenne di agitazione"

[36] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. U p. 47 verbale udienza dd. 29.10.12 "consigliarono a mia moglie un periodo di malattia, di riposo per staccarsi dal suo posto di lavoro…".

[37] a tal proposito si veda la testimonianza del Dott. C p. 22 verbale udienza dd. 25.10.11"….io spesso le suggerivo di tranquillizzarsi anche facendo uso di sostanze chimiche…..lei è stata molto male, è stata accompagnata al Pronto Soccorso……da alcuni colleghi"

[38] a tal proposito si veda la testimonianza N p. 43 verbale udienza dd. 26.03.12"…l'ho sempre vista molto sofferente…", "era risaputo da tutti" il perché.

[39] a tal proposito si veda perizia allegata dal medico

[40] a tal proposito si vedano i doc. n. 13, 32, 34, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 62, 65, 67.

Altrettanto deve dirsi quanto all'accertamento dei fatti, integranti il reato di cui all'art 612 bisc.p., dati per affermati, come visto dallo stesso giudice, e certamente rientranti nell'ipotesi delittuosa degli atti persecutori per cui e stata presentata tempestiva querela in data 24.02.09 e sua integrazione in data 11.12.09.

Da ultimo, il comportamento del Z potrebbe essere sussumibile nel reato di violenza privata aggravata ex art. 61, n. 11 c.p., potendo ricondursi anch'esso agli episodi contestati nell'imputazione. I caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, quale quella descritta, sono infatti risultati idonei a costringere la Y a tollerare uno stato di deprezzamento delle proprie qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l'intuibile aggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni di opera e di lesioni volontarie aggravate.

Tutto ciò premesso:

in via principale: affermarsi, agli effetti civili, la responsabilità dell' imputato per il reato di cui 572 c.p., condannandolo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, esistenziali, alla vita di relazione, nonché per il danno morale cagionato per la somma di euro 10.000,00 o altra somma che sarà accertata e/o ritenuta di giustizia, come da separate conclusioni della parte civile.

In via subordinata: ai fini civilistici, ferma la valutazione circa la sussistenza dei fatti contestati al capo di imputazione, qualificarsi l'ipotesi delittuosa nell'alveo delle lesioni personali volontarie di cui all'art. 582 c.p. e/o art. 612 bis c.p. e/o art. 610 aggravato dall'art. 61 n. 11 c.p..

Condannarsi in ogni caso l'imputato alla rifusione delle spese di parte civile di primo e secondo grado, come da nota spese allegata, con ogni conseguente provvedimento di legge.

Udine, 3 dicembre 2015

Avv. Rosi Toffano

°

La sottoscritta Y, nata il a e residente a , via , parte civile costituita nel proc. pen. n. RGNR e n. RG. Dib. Tribunale di Udine, conferisce espressa

PROCURA SPECIALE EX ARTT. 100-122 C.P.P.

all'Avv. Rosi Toffano del Foro di Udine, con Studio ivi sito in via N. Sauro 1, affinché la stessa depositi atto di appello avverso la sentenza n. 898/2015, pronunciata in data 27 aprile 2015 dal Tribunale di Udine in composizione monocratica, nel proc. pen. n. RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine n. RG Dib. del Tribunale di Udine, imputato Z , nato il a e residente a in via , imputato per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p., conferendoLe ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile, nominare a tale fine un proprio sostituto processuale, assisterla, difenderla e rappresentarla nel procedimento su epigrafato e ciò anche nei successivi gradi del processo, disporre del diritto oggetto di contesa. Si richiama in ogni suo elemento la narrativa dell'atto su esposto da considerarsi parte integrante della presente procura.

ELEGGE DOMICILIO

presso lo Studio dell'Avv. Rosi Toffano del Foro di Udine, ivi sito in via Nazario Sauro 1.

Udine, lì 3 dicembre 2015

Y

Per autentica

Avv. Rosi Toffano